

BGE 7 I 177

Bundesgericht (BGE), 1881-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_7_I_177

FR: ATF 7 I 177

IT: DTF 7 I 177

Volltext

176 B. Civilrechtspflege. mungen ber fantonalen G;efe~ge'6ung nä~er aU begrünben ober
lelltm aud) nur nam~aft aU mad}ell. Eiegt aber eine red}t~\er' bin'cHcf}e @dläxullg
itlonad} ber ~taat bie merantitlottlid}teit für bie eingengagt:n ~an'orungen feiner ?Beamten
übernäf}me, nid)t \or, 10 muu e~ fid} fragen, ob eine bie~beAügnd}e ~aftung be~lelben
gefel}lid) begtüntet jei. sträger fe~t in biele ffiid}tung .offenbar .ol}ne ~eitere~ \orauS /
ban 'oie ~rimäte ~aftung beS ~taateg fiil: ben 'ourd} red}tSitli'orige ~an'clungen feiner
meam, teu entftanbenen ~d)aben fid) \on felbft \et~el}e unb 1}at irgenb; itleld}en
~ad}itleH3 bafür, bau etne lold)e im stanton ~d)aff1}au, ten geie~Hd) anedannt fei, nid)t
\erfud)t. ~un itlirb aber bie gemeinred)tld) belanntnd) fe~r befrittene ~tage (f. über bie
llerfd)iebenen Qlnfid}ten @. Biining, Die ~aftung DeS ~taateg auS red)tgitliDrigen
~anblullgen feiner ?Beamten, ~. 1-6, 45 IM 52, 93 ff.), ob, in itleld)er lffieile unb in
itleld)em Umfange eine ~aftung beS ~taate~ für reaf)tSitlibrige QlmtS1}anblungen feiner
?Beamten befte1}e, llon ben id)itletaeriid)en faltonale,~ G;e", feljgebungen tn fe1}r
llerfd)ie'oener lffietfe beantitl.ntet; itlaf}renb einödne (1. ~. ?B. ~taatglletfa\fung beS
stanton~ meru, Qltt. 17 Qltif. 2) allerbing~ auedennen I bau @tfaljanf:prüd}e au~ red)tS'
itlibrigen ~allblungen ber meamten unmittefbar gegen ben ~taat geltenb gemad)t itler'oen
fönnen, alio eine :ptimäre ~aftung beg leljtern ftatuiten, fennen anbete G;eieljgebungen eine
~aftung beS ~taateS füt ben butd} red)tSitlilltge Qlmt~l)anblungelt ber meamten
entitantenen ~d)aben, itlenigfteng arg ffiegel, ütietl;au:pt nid)t, fonbet lt normiten lebigHd)
bie ~artung beg ?Beamten (\)ergl. ~. m. ölttd)erifd)eg ~ri\atted)tld)eg G;efe~bud) § 1852
ff.) unb ~atuid cn'clid) eine britte stategorie \on G;efeljen, bar, ber ~taat blon fubfibilit,
foitleit bel' fe1}lbare ?Beamte ben entftan~ benen ~d)(lben aU etle~en aUBer ~tanbe tft I
1}afttiar jei. (~. a. ?B. § 11 ber ,0Iotf}umifd)el1 ~taCltg)\etfa\fung.) ~a~ ~ti\,tt; red)tnd)e
G;ele~bud) für Den stantl.ln ~d}aff}allfcn, itlCfd)c'3.1}ier alS @ntld)etoungguorm ~u
G;run'oe gelegt itlerben mUD, femer, fcitg iobaUlt (§ 1773 leg. eil.) etfennt eine ~aftung
beg ~,taa. teS auS red)tgitlibrigen ~anblungen feiner ?Beamten alletbtngg für ben Q;:a'tl an
ba'" bei Qlllgübultg ber ~taatggeitlaH bie ü , P l i . böie Qlbfid)t .obet grobe ~al)tlaj~gteit
eineS ?Beamten ober emu. VI. Civilstl'eit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° I fl.
177 ,(tnbern im Bffentlid)en ~ienfte 1}anbelnben ~erfonll einen @'d)a:- -ben tlcrutfad)t
1}at, allein nur alS eine fuoft'oiäre, inbem eS auß. Drüfid) beftimmt, bau Attnlid)~ 'oie
fd}ulbige ~crfo1t unb nur fl!bfibilir, menn biefe auer ~tanbe fei, bie mergütung AU
feiften, bte ~taatSfaffe AU 1}aften ~abe. ~emnad) ift AU! ?Begrünbung -einer
~d)aben~crra~nagc aug red)tgitlibrigen Qlmtg~anblungen ber ?Beamten gegenittier bem
~taate iebenfallß erforberlid} bau llarget~an itletbe, eS fci Der fel)lbate ?Beamte aUBer
~tanb~ ben fd)ulbigen @rfa~ AU Ielften. @inen berartigen illad)meig l)at nun jträger
burd)aug nid)t erorad)t; er l)at lliefmel)r, l,ll)ne I>orl)er Die \IngebHd} fe1}lbaren
meamten AU belangen, forort unmitte1'6ar -gegen ben ~taat genagt, itläf}renb le~tetcr unter
allen Um~än" ben bfoU lubfibiär 1}aftbar itläre. @S muU bemnad) Die stIage fd)on au~

biefem G;runbe abgeilliefen itlerben. ;tJemnad) ~at ba~ ?Bunbe~getidJt edannt: 'Ilie strage
ift abgeilliefen. VI. Civilstreitigkeiten zu deren Beurtheilung das Bundesgericht von beiden
Parteien an- gerufen worden war. Di:fferends de droit civil portes devant le Tri- bunal
federal par conventions des parties. ~o. Sentenza del24 febbrajo 1881 nella causa Patocchi
conlm la ferrovia deI Gottardo. A. Mediante convenzione del 20 maggio 1874 i signori Pe-
raldo e Patocchi, assuntori dei lavori eostituenti il quinto lotto -della sezione
Bellinzona-Locarno, « aHo scopo di possibilitare e facilitare anche l' esecuzione in regia di
tutte le opere ulte- l'iori riputate assolutamente necessarie dal giudizio della dire- zione
tecnica » si dichiaravano pronti « a mettere a disposi- VII -1881 12 178 B. Ci
vilrechtspflege. zione della Soeietà deI Gottardo tutti i mezzi occorrenti e specialmente : Ia
cava, eh' essi tenevano nelle vieinanze di Cugnaseo, Ia ferrovia di servizio, ehe daHa cava
metteva sino aHa spalla sinistra deI ponte sul Tieino, tutti f!;li arredi, at- trezzi e mezzi di
trasporto di cui disponevano, ecc., il tutto in conformita dell' art. 9 delle disposizioni
generali deI eapi- tolato degli oneri. » B. Approfittando della faeolta per tal modo
eonferitaIe, Ia Soeietà deI Gottardo disponeva difatti, durante un certo lasso di tempo, - dell'
anzidetta ferrovia di servizio, dei relativi va- gonetLi e di aleuni battipali, e si eonformava
dal canto suo alle prescrizioni che il contratto ed il capitolato avevano a tal uopo in
precedenza sancite. C. Ultimati i lavori deI lotto, il signor Patocchi - rimasto solo
aggiudicatorio dell'impresa - suscitava contro Ia ferrovia deI Gottardo un liligio presso il
Tribunale federale e chiedeva fra altro : « fosse quest' ultima diehiarata in obbligo di rite-
nere per se medesima i surriferiti oggetti, perehe passati de- finitivamente in di lei possesso
e proprieta, e di eorrispondere per essi un adeguato eompenso all' imprenditore, ovverosia
fr. 20000 per Ia via di servizio e i vagonetti, fr. 5000 per le spese d' espropriazione, d'
impianto, eee. e fr. 1800 per I, re battipali. » La eonvenuta ferrovia obbiettava « non
ineomberle altro obbligo da quello in fuori deHa eorrisponsione deI 10 p. % sulle giornate
degli operaj a titolo di eompenso per -l'u80 di detti og'getti (art. 9 deI eapitolato); tale
obbligo avere pero essa gia pienamente soddisfatto eol pagamenlo di fr. 3000.) Il Tribunale
federale diehiarava, eon sua sentenza deli 0 di- cembre 1877, Ia pretesa Patoeehi
inattendibile, ma eondan- nava ad un tempo Ia Soeietà ferroviaria a pagare, oitre l'im- porto
dei salari di eui al sueeitato art. 9 deI capitolato, un eompenso speciale di fr. 150 per l' uso
della via di servizio fra la eantonale e la cava dall'agosto al dieembre 1874 ed altro d'equal
somma per l'uso di un battipalo fuori deI Vo lotto. D. Posteriormente (14giugno 1878) e
dietro formale istanza di revisione, poggjata sul fatto ehe eödesta sentenza aveva pas- VI.
Civilstreit. vor BundesgerIcht als forum prorogatum. N° 20. 179 sato sotto silenzio una
eventuale domanda di restituzione degli oggetti in querela, il Tribunale medesimo : «
Premesso ehe l'impresa Patoeehi non aveva mai dom an- dato in corso di proeedura - fosse
fatto ohbligo aHa ferro via deI Gottardo di restituirgli detti oggetti; » Premesso, deI pari,
che essa non aveva mai presentato alcuna istanza di prove inerentemente al fatto dena non
avve- nuta restituzione, a quello deI nessuno invito a riprendere i materiali ed attrezzi
residuanti, ecc., eee., e cio perehe si limitava a ehiedere ehe le venisse aggiudicato il prezzo
degli oggetti medesimi, laseiandone deI resto Ia proprieta alla fer- rovia deI Gottardo e non
eurandosi punto deHa eondizione in cui potessero versare ; » Ritenuto ehe questa pretesa fu
dalla Corte, in base ai preeisi dispositivi deI eontratto 20 maggio 1874 edel eapito- lato
degli oneri (§ 9) diehiarata deI tutto inattendibile ; » Ritenuto ehe in presenza di questo
stesso § 9 deI eapito- lato il Tribunale non aveva, d'altro canto, ne veste ned obbligo di
oceuparsi d' offieio di una pretesa subordinata istanza di restituzione, che non eragli stata a
tempo debito presentata, confermava per questaparte, senza variazione ne aggiunta, il suo

precedente giudizio, » E. Con petitorio ~3 settembre '1878, che forma la base dell'attuale contestazione, il sig. Patocchi si rivoige nuovamente a questa Corte e domanda : « Sia condannata la Direzione della ferrovia del Gottardo a restituirgli i seguenti oggetti : » 1° Una via di servizio fra la cava ed i lavori del Vo lotto (impresa Patocchi), ossia metri di fuga 1507, di cui 374 con guide ordinarie, e 1133 con sbarre di ferro; » 2° 45 pezzi di sbarre di ferro per sorta; » 3° 7 vagonetti pel servizio di delta via; » 4° 3 battipali. »

Eventualmente, cioè in mancanza della richiesta restituzione, sia obbligata essa Direzione a corrispondergli il valore degli oggetti medesimi, quale risulta stabilito dal referto peritale riguardante la precedente lite principale, ovverosiano : 180 B. Civilrechtspflege. » a) Per la via di servizio fr. 14 892 I in un coi relati vi » b) » i 7 vagonetti. . . » 1 050 \ . . I I' . 3 b . I' 2100 mtresSI ega I. » »c))) lattIpa I. , . » Siffatte conclusioni si appoggiano semplicemente al fatto che, avendo ricevuto quegli oggetti per servirsene, la Società del Gottardo avrebbe dovuto farne, una volta l'uso terminato, regolare restituzione al proprietario, e che non avendolo fatto, essa è tenuta - in virtù dei principi generali di diritto - a pagarne il valore intero. F. NeUa sua allegazione responsiva del 15 ottobre 1878 la Società convenuta oppone : In ordine: l'eccezione della cosa giudicata. « Patocchi, essa dice, ha già formulato altre volte queste stesse domande e fu dal Tribunale federale, segnatamente col giudicato del 14 giugno 1878, respinto; anche allora egli aveva dichiarato di rinunciare alla sua istanza di revisione, qualora la Corte preferisse riconoscergli il diritto ad introdurre su questo speciale argomento un nuovo petitorio; e poiché il Tribunale non vi ha voluto aderire, e forza indurlo, secondo lo stesso parere dell'attore, che tale rifiuto ebbe per conseguenza di precludere la via ad ogni ulteriore giudiziaria azione. Che se si volesse ammettere, non essendone stata l'odierna domanda precedentemente formulata e quindi neppure giudicata, sarebbe nondimeno a ritenersi come inattendibile, avvegnacché non sia lecito desumerne dallo stesso giuridico rapporto nuove pretese ad intentare su queste un nuovo litigio; opporvisi il comune principio di procedura non bis in idem, COSÌ come gli art. 45 e 46 della Legge federale di procedura civile. » In merito : a) La stazione appaltante ha, conformemente al convenuto, usato degli oggetti in querela fino al dicembre 1874 e risarcitone anche in debito modo l'appaltatore (vedi la succitata sentenza di questa Corte); Patocchi ebbe, dal canto suo, precisa notizia della cessazione di siffatto uso e a lui avrebbe incombutto di provvedere alle sue proprie cose, che furono sul suo lotto adoperate e si trovarono quindi continuamente in di lui possesso; » b) Poiché ebbe finito di adoperare gli oggetti prestatigli, VI. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. No 20. 181. la Società li tenne a disposizione dell'imprenditore, rendendone informato, eccitandolo anzi formalmente e più volte a riprenderli; la prima volta gli offrì innanzi il maggio del 1875. Se Patocchi non vi ha ottemperato e se gli oggetti, che fino allora si erano trovati in buono stato di conservazione si deteriorarono dappoi o vennero a mancare, imputet sibi; la stazione appaltante non aveva all'obbligo cui soddisfare e non può quindi dichiararsi responsabile delle conseguenze delle colpe altrui. » c) Subordinatamente, si contesta l'affermato valore degli oggetti ossia l'importo del danno patito dall'attore e si osserva : 1° Che dalla somma esposta per la via di servizio (fr. 14 892), devono dedurre in ogni caso i fr. 2800 richiesti senza pur l'ombra d'una ragione per le spese d'espropriazione, ecc., che non concernono menomamente la Società del Gottardo, e l'equivalente del deprezzamento che gli oggetti hanno dovuto subire a causa dell'uso statone fatto; 2° Che nella sua domanda primitiva il signor Patocchi aveva limitato la sua pretesa per tre battipali a (fr. 600 x 3) fl. 1800, mentre nella causa attuale egli prende arbitrariamente per base il valore d'acquisto, quale

venne tassato dai periti del Tribunale federale e pretende fr. 2100, Ioeem e contrario ai disposti della procedura; 3° Che dedursi devono pure dalla somma presenten te impetita quelle dell'attore gift ricevute in precedenza e per la cava, e per i vagonetti e per i battipali, ecc. » G. Replicando, l'attore espone : in ordine - { { Non reggere l'eccezione della cosa giudicata per In. ragione che l'obbligo della Società di restituire all' impresario la via di servizio, i relativi materiali e vagonetti e i battipali non fu peranco ne soggetto di domanda, ne argomento di ventilazione, ne obiettivo di giudizio, - essendosi infatti il signor Patocchi limitato allora a chiedere il prezzo della cessione di due chilometri di ferrovia di servizio, ecc. « In merito : L'essere stata condannata al pagamento d'un compenso per diuturno uso della ferrovia e dei battipali non ha scaricato la Società dall' obbligo di farne riconsegna : ora, si fu solo un anno circa dopo che la ferrovia era stata scon- 182 B. Civilrechtspflege. volta e manomessa che detta Società avrebbe dichiarato a Patocchi, restare i materiali a sua disposizione; non si poteva quindi esigere da lui che accettasse un tanto derisorio modo di restituzione. - Legalmente poi, se la Società intendeva di avere diritto ad obbligare Patocchi a ritirare quei materiali qualsiasi che restavano e a scaricarsi così dalla sua responsabilità, avrebbe dovuto farne istanza all'autorità competente ed invocare quelle misure provvisorie che del caso, perocché doveva sapere che per legge e per principio di ragione naturale chi riceve o per comodato o per uso in forza di un patto una cosa, assume l'obbligo di farne la restituzione e resta responsabile finché non l'abbia regolarmente eseguita. » Quanto alle somme richieste, l'attore si riporta semplicemente alle risultanze della perizia precedentemente assunta, osservando solo: «a) Che le domande primitive (fr. 1800 per i battipali) non possono fare stato nella presente lite perché dalla controparte non accettate; b) Che i compensi già ricevuti direttamente dalla Società o dalla Corte riconosciuti riflettono prestazioni e diritti di carattere affatto diverso da quelle che forma il soggetto di contestazione. » H. La duplice della Società convenuta si limita a riprodurre, sotto altra forma e con più ampio sviluppo, le considerazioni già messe innanzi nella risposta ed a proporre la conferma delle conclusioni in quella formulate, verso protesta delle spese e sotto riserva d'ogni mezzo probatorio. I. Chi uso il contraddittorio scritto dalle parti e fissati mediante decreti interlocutori del 19 aprile e 23 luglio 1879, in conformità degli art. 157 e relativi della legge federale di procedura civile, i mezzi di prova che le parti stesse avevano indicati a sostegno delle reciproche adduzioni ed impugnative, il giudice istruttore indice, a tenore degli art. 162-166 leg. eit., pel giorno 11 novembre 1879 un' udienza a Lucerna, all' uopo di aprire la discussione intorno a detti mezzi probatori. - 1) [a l'udienza non può aver luogo, causa la non comparso del rappresentante la parte attrice per ragioni di malattia tardivamente annunciate. L. Caricate le spese di questa prima conferenza alla parte VI. ' Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 20. 183 attrice (decreto dell' 11 novembre deHo), il giudice delegato convocò le parti (ordinanza del 9 successivo febbraio) pel 9 marzo 1880 ad una nuova udienza preparatoria da tenersi in Loarno, - vi sentì in qualità di testimoni i signori Poni, Grigolli, Polilla, Ramelli e Giovanelli, sulle domande già da lui allestite in base a quelle hinc et inde proposte, così come su quelle suppletorie dalle parti sedute stante formulate, - procede ad una circostanziata ispezione e constatazione dei luoghi e degli enti in litigio, - registra le dichiarazioni delle parti relative all'autenticità dei documenti prodotti - ed avvisa l'attore : poter esso quindi innanzi liberamente disporre degli oggetti di sua spettanza che ancora si trovano sull' Isolotto del Ticino e restare ogni rischio, per eventuali smarrimenti e deteriorazioni avvenire, a suo proprio carico. M. I signori ingegneri Carlo Fraschina e Carlo Bethge erano già stati assunti in esame come testimoni, per via di rogatorio, nei luoghi di

101'0 dimora (Bellinzona e Berlino), sotto le date del 21 maggio e 28 giugno 1879 intorno la questione particolare che si riferisce alle diffide state fatte, secondo l'assetto della convenuta (in febbraio, marzo, aprile e giugno 1875 dalla stazione appaltante all'appaltatore - di riprendere in consegna i materiali ed attrezzi di cui si tratta. N. Interrogato di nuovo, per rogatoria, il signor Bethge sul quesito : - « Se si sovranga che il 10 maggio 1875, 10 - quando la ferrovia di servizio appartenente al sig. Patocchi fu messa a disposizione di quest'ultimo, tutti gli oggetti consegnati in uso alla Società del Gottardo si trovassero sull'isolotto alla disposizione di esso Patocchi, o quali e quanti al caso, » e ricevuta in atti, in un colloquio verbale della relativa sua deposizione, una di lui dichiarazione avente per oggetto di spiegare a che cosa volesse precisamente alludere il termine « oggetti manenti » (Abgänge) da lui adoperato nel suo secondo deposito, - il giudice istruttore dichiara chiusa finalmente - a sensi dell'art. 170 della già citata legge federale di procedura civile - la procedura preparatoria (decreto del 27 luglio 1880) e rassegna gli atti alla presidenza del Tribunale. O. Chiamate le parti per il giorno 4 corrente mese affine di 184 B. Civilrechtspflege. esaurire gli incumbenti della procedura principale davanti l'intera Corte e rinviata l'udienza a causa di un errore di data nelle citazioni a tal uopo staccate, sono in oggi comparsi a rappresentare le dette parti i signori : avv. Leone de Stoppani, residente a Lugano (per l'attore) e doU. avv. Giovanni Winkler, di Lucerna (per la convenuta). NeHe loro arringhe sviluppano essi rappresentanti gli argomenti e le conclusioni già come sopra esposte nei rispettivi allegati, aggiungendo solo : a) La parte attrice - che non avendo la stazione appaltante adempito in merito all'offerta di restituzione degli oggetti in discorso, la formalità dalla legge ticinese tassativamente a tal uopo richieste (art. 639-641 del Codice civile e 368 del Codice di procedura civile), non può invocare a sua discolpa la mora del creditore, e quindi neppure esonerarsi, come pretende, dall'obbligo del risarcimento rispetto agli oggetti deteriorati o mancanti ; - riconoscere, del resto, il sig. Patocchi che dalla somma per lui impetita dovrà dedursi il valore dei materiali stati effettivamente ripresi in consegna dietro l'analogo diffida ~2 marzo 1880 del giudice istruttore. b) La parte convenuta - che siccome la pretesa su cui poggia il petitorio ripete le sue origini dal contratto principale di appalto e dal relativo capitolato degli oneri, la legislazione - alla quale il Tribunale federale deve informare il suo giudizio non è punto quella del cantone Ticino, ma sibbene, a tenore del § 24 delle disposizioni generali di esso capitolato, la lucerna; - che formando la ferrovia un solo tutto di natura immobile, anziché un compendio di singoli oggetti mobili, la stazione appaltante non aveva all'obbligo fuori quello di avvisare, come fece, l'appaltatore che l'uso di detta ferrovia era ormai cessato da parte sua e che l'onere della custodia non la concerneva più per nulla affatto, che il trapasso di quest'onere all'appaltatore proprietario era poi già stato implicitamente riconosciuto come valido e perfetto fino dal momento in cui l'appaltatore medesimo aveva fatto con apposito contratto cessione dei materiali della ferrovia al suo creditore Giovanelli; - che Patocchi medesimo confessa nei suoi allegati. VI. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 20. 185 gati di essere stato ammonito fin dalla primavera del 1875 che dovesse riprendere le cose sue, sotto comminatoria della liberazione d'ogni rischio e responsabilità per parte della Società ferroviaria ; - avere insomma la stazione appaltante pienamente ottemperato ai prescritti dell'art. 635 del Codice civile di Lucerna, che regge appunto la fattispecie su cui s'erge l'attuale contestazione, e mancare quindi aHe avverse pretese ogni fondamento di fatto e di diritto. Premessi in fallo ed in diritto i seguenti ragionamenti : 1° La competenza del Tribunale federale a conoscere e giudicare dell'oggetto procedente dall'attuale petitorio del

sig. Pa- toehi non fu punto contestata e appare del resto da quegli stessi motivi avvalorata, che l'hanno già messa in sodo per riguardo alle altre cause che lo stesso attore ha suscitate contro la Società ferroviaria del Gottardo in dipendenza dai lavori costituenti il V° lotto della sezione Bellinzona-Loearno, e segnatamente dal disposto all'art. 4 delle disposizioni generali del capitolato degli oneri, che formava parte integrante del contratto reggente l'appalto dei lavori medesimi. > 300 - » '15342 40 Saldo a favore dell'attore Fr. 2700 - Conseguentemente, il Tribunale federale pronuncia: La Direzione della Società ferroviaria del San Gottardo, residente a Lucerna, pagherà al signor Giuseppe Patocchi, di Bignasco, la somma capitale di franchi due mila settecento (fr. 2700), congiuntamente agli interessi legali nella misura del cinque per cento (5 Ofo) all'anno decorribili dalla insinuazione del petitorio, ovverossia del giorno (23) ventitre settembre mille otto cento settant'otto (1878). ~L Am~t du 12 mars 1881 dans la cause de l'entreprise du grand tunnel du Gothard contre la Compagnie dt~ Gothard. Par convention du 7 Aout 1872, la Compagnie du Gothard a remis a Louis Favre, aujourd'hui represente par 1\1. Bossi, ingénieur, mandataire de Mme Hava, unique beritiere de Louis Favre, l'entreprise du grand tunnel du Gothard. Cette convention contient, relativement au delai dans lequel le grand tunnel doit s'executer, les dauses suivantes :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.